

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42

- Art. 1 modifica all'articolo 2 del DPRReg 42/2014
- Art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 42/2014
- Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 42/2014
- Art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg 42/2014
- Art. 5 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 42/2014
- Art. 6 modifiche all'articolo 11 del DPRReg 42/2014
- Art. 7 modifica all'articolo 12 del DPRReg 42/2014
- Art. 8 modifica all'articolo 13 del DPRReg 42/2014
- Art. 9 modifica all'articolo 14 del DPRReg 42/2014
- Art. 10 modifica all'articolo 19 del DPRReg 42/2014
- Art. 11 modifica all'articolo 21 del DPRReg 42/2014
- Art. 12 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 42/2014
- Art. 13 aggiunta dell'allegato A bis) al DPRReg 42/2014
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è apportata la seguente modifica:

dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<f bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: <<comunitario>> è sostituita dalle seguenti: <<dell'Unione europea>>;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

3 quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis.>>.

c) al comma 4 dopo le parole: <<all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti <<ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013>> e dopo le parole: <<a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono inserite le seguenti: <<o del regolamento (UE) n. 1408/2013>>.

art. 3 modifica all'articolo 6 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;>>

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all'articolo 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 10 del regolamento emanato con DPRReg 42/2014

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera

b) del comma 4 bis dell'articolo 8.>>.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le spese di cui all'articolo 8, commi 4 bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 11 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 9 è sostituita dalla seguente: <<f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l'erogazione dell'incentivo;>>;

b) alla lettera d) del comma 12 le parole: <<aggregazioni in rete, delle quali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un progetto di aggregazione in rete, del quale>>.

art. 7 modifica all'articolo 12 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole <<sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA>> sono soppresse.

art. 8 modifica all'articolo 13 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 dopo le parole: <<dell'articolo 11, comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3>>.

art. 9 modifica all'articolo 14 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

<<4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all'articolo 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 3, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all'archiviazione d'ufficio>>.

art. 10 modifica all'articolo 19 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 la parola: <<conclusione>> è sostituita dalle seguenti: <<presentazione della rendicontazione>>.

art. 11 modifica all'articolo 21 del regolamento emanato con DPReg 42/2014

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 è inserito il seguente:

<<7 bis. Le spese di cui all'articolo 8, comma 4 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.>>.

art. 12 sostituzione dell'allegato A al DPReg 42/2014

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 13 aggiunta dell'allegato A bis) al DPREg 42/2014

1. Al decreto del Presidente della Regione 42/2014 è aggiunto l'allegato A bis di cui all'allegato B al presente regolamento.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'allegato A al DPReg 42/2014

**<<Allegato A
Riferito all'articolo 6, comma 3, lettera a)**

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.>>

Aggiunta dell'allegato A bis al DPREg 42/2014

<<Allegato A bis)
(riferito agli articoli 6, comma 3, lettera a), e 3, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:
 - a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
 - b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE